



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA DAL 1472

AVVISO AGLI AZIONISTI

SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE CON OPZIONE ASIMMETRICA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. A FAVORE DI AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DEL DIRITTO DI VENDITA E DELL'OPZIONE ASIMMETRICA

Si comunica che, in data 5 ottobre 2020 (la **"Data di Iscrizione"**), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena il verbale dell'Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., tenutasi in data 4 ottobre 2020 (l'**"Assemblea"**), che in sede straordinaria ha, tra l'altro, approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**"MPS"**) a favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (**"AMCO"**) redatto ai sensi degli articoli 2506-bis e 2501-ter del codice civile (il **"Progetto"**). La predetta operazione viene di seguito definita la **"Scissione"**.

DIRITTO DI RECESSO E DIRITTO DI VENDITA

Gli azionisti di MPS che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere a) e g) del codice civile nonché dell'articolo 2437-quinquies del codice civile (il **"Diritto di Recesso"**), in quanto: (i) l'oggetto sociale di AMCO, società beneficiaria della Scissione, consente l'esercizio di attività significativamente diverse rispetto a quelle consentite dall'oggetto sociale di MPS; (ii) le azioni di categoria B di AMCO di nuova emissione (**"Azioni B AMCO"**) che saranno attribuite ai soci di MPS nell'ambito della Scissione, saranno azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di AMCO; e (iii) le Azioni B AMCO non sono e non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. In aggiunta a quanto precede, gli azionisti di MPS che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione, hanno altresì il diritto di far acquistare le proprie azioni MPS ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2506-bis, comma 4, del codice civile (il **"Diritto di Vendita"**). Il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita hanno per oggetto tutte le azioni MPS (e non parte delle stesse) possedute dai soci di MPS che esercitino il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita.

Le procedure per l'esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita sono condotte congiuntamente, ritenendosi che ciò consenta di realizzare la miglior tutela dei diritti degli azionisti di MPS, tenuto conto che, in tal modo, sarà garantita la possibilità di esercitare i diritti di opzione e prelazione nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

L'esercizio del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita è irrevocabile. L'azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso non potrà esercitare il Diritto di Vendita e viceversa.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita è pari a Euro 1,339 per ciascuna azione MPS (il **"Valore di Liquidazione"**). Il Valore di Liquidazione è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni MPS sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"MTA"**) nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, avvenuta in data 4 settembre 2020.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il **"TUF"**), colui a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni MPS successivamente al termine di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (ossia, successivamente alla *record date* del 24 settembre 2020), ma prima dell'apertura dei lavori della predetta Assemblea, si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione e, pertanto, sarà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita.

Il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita possono essere esercitati dai soci legittimati (solo per tutte e non per parte delle azioni MPS possedute) **entro 15 giorni** dalla Data di Iscrizione, e **dunque entro il 20 ottobre 2020 (incluso)**, inviando una dichiarazione (la **"Dichiarazione"**) – che potrà essere effettuata utilizzando il modello messo a disposizione sul sito *internet* di MPS all'indirizzo www.gruppomps.it – a MPS: (i) a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c.a. Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena e anticipata via posta elettronica all'indirizzo recessoscissioneamco@mps.it o via telefax al numero +39/0577/296396 o, alternativamente, (ii) per posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC del soggetto legittimato, all'indirizzo PEC bancampsettoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La Dichiarazione dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 2437-bis, comma 1, del codice civile, ovvero: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) del socio, per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso o al Diritto di Vendita; (ii) il numero di azioni MPS per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni MPS oggetto di recesso o di vendita; e (iv) l'indicazione dell'intermediario autorizzato presso cui è acceso il conto sul quale sono depositate le azioni MPS per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita (l'**"Intermediario"**), insieme ai dati del suddetto conto.

Il socio che intende esercitare il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita sarà inoltre tenuto a chiedere all'Intermediario, contestualmente all'invio a MPS della Dichiarazione, l'emissione della comunicazione ai sensi dell'articolo 43 Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul *post-trading* del 13 agosto 2018, in caso di esercizio del Diritto di Recesso (la **"Comunicazione dell'Intermediario"**), ovvero la certificazione ai sensi dell'articolo 46 del medesimo Provvedimento, in caso di esercizio del Diritto di Vendita (la **"Certificazione"**), attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle azioni MPS oggetto di recesso o di vendita in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea e fino alla data della Dichiarazione; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni MPS in relazione alle quali il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita viene esercitato. Qualora le azioni MPS, oggetto di recesso o di vendita, siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione l'attestazione del creditore pignoratorio (o del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui esso presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni MPS dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle stesse, in conformità alle istruzioni del socio di MPS.

È responsabilità dei soci recedenti o venditori: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione e (ii) inviare la Dichiarazione a MPS entro e non oltre il termine di 15 giorni sopra indicato, ovvero entro il 20 ottobre 2020 (incluso), non assumendo MPS alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni inviate oltre il suddetto termine di decadenza, ovvero non in conformità alle modalità prescritte, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell'Intermediario/Certificazione, non verranno prese in considerazione e il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita, a seconda dei casi, si intenderà non validamente esercitato. Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari *pro tempo-*

re vigenti e applicabili, le azioni MPS per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita saranno rese indisponibili dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione dell'Intermediario sino all'esito del procedimento di liquidazione. Tali azioni, pertanto, non potranno essere cedute, negoziate né costituire oggetto di altri atti di disposizione da parte dei rispettivi titolari, fino alla Data di Efficacia della Scissione, con conseguente temporanea impossibilità per i rispettivi titolari di realizzare il proprio investimento.

Si ricorda altresì che l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita è subordinata al perfezionamento della Scissione medesima e, quindi, al verificarsi ovvero alla rinuncia di talune condizioni sospensive, tra cui, la circostanza che, all'esito della Procedura di Offerta (come di seguito definita), il controvalore delle azioni MPS non collocate presso azionisti o terzi non sia superiore a complessivi Euro 150 milioni. Pertanto, il trasferimento delle azioni MPS oggetto di Diritto di Recesso o di Diritto di Vendita e il versamento del relativo Valore di Liquidazione agli aventi diritto, saranno effettuati solo in caso di efficacia della Scissione. MPS fornirà tempestiva comunicazione, mediante apposito comunicato stampa, in relazione all'avveramento (ovvero alla rinuncia, a seconda dei casi) delle sopramenzionate condizioni sospensive.

Nel caso in cui uno o più azionisti MPS dovessero esercitare il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437-*quater* del codice civile (la **"Procedura di Offerta"**). In particolare, i termini per l'offerta in opzione e prelazione, che sarà rivolta a tutti gli azionisti MPS, saranno resi noti con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Si precisa che, qualora all'esito della Procedura di Offerta, dovessero risultare azioni non collocate presso gli azionisti, e fermo restando l'avveramento ovvero la rinuncia, a seconda dei casi, delle condizioni sospensive contenute nel Progetto, MPS – non avendo riserve disponibili o utili distribuibili – procederà all'annullamento delle medesime in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2437-*quater*, commi 6 e 7, del codice civile, con correlata riduzione del capitale sociale.

OPZIONE ASIMMETRICA

Gli azionisti di MPS, diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il **"MEF"**), inclusa MPS in quanto titolare di azioni proprie, che non dovessero esercitare il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita, hanno la facoltà di esercitare l'opzione di non essere assegnatari di Azioni B AMCO, e di mantenere inalterato il rispettivo numero di azioni MPS, con l'effetto di incrementare in termini percentuali la propria partecipazione in MPS (l'**"Opzione Asimmetrica"**).

L'Opzione Asimmetrica può essere esercitata da ciascun socio di MPS (diverso dal MEF), che **non** abbia esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita. L'esercizio dell'Opzione Asimmetrica preclude quindi, in via definitiva, l'esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita.

Si evidenzia che le azioni MPS, per cui verrà esercitata l'Opzione Asimmetrica, resteranno vincolate e non potranno essere negoziate, né costituire oggetto di altri atti di disposizione fino alla data di efficacia della Scissione. A tale data le suddette azioni saranno rimesse nella libera disponibilità degli aventi diritto.

Si segnala che: (i) l'esercizio dell'Opzione Asimmetrica è irrevocabile; e (ii) in caso di inerzia, l'Opzione Asimmetrica si intenderà **non** esercitata e agli azionisti di MPS saranno assegnate, subordinatamente al perfezionamento della Scissione, le Azioni B AMCO in applicazione del rapporto di cambio della Scissione.

A parziale rettifica di quanto indicato nel Documento Informativo pubblicato da MPS in data 19 settembre (che prevedeva due distinti periodi di esercizio), e al fine di agevolare gli azionisti nella assunzione della decisione e nell'eventuale esercizio dell'Opzione Asimmetrica si comunica che tale opzione potrà essere esercitata rispetto a tutte le azioni detenute dall'azionista (e non per parte di esse), in un unico periodo, **a partire dalla data odierna e fino al 30 novembre 2020 (incluso)**. Si precisa che le azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno partecipare all'Opzione Asimmetrica solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime, nell'ambito del "Sistema di Liquidazione"; pertanto, tale opzione potrà essere esercitata esclusivamente con riferimento alle azioni acquistate fino al 26 novembre 2020 (incluso).

L'Opzione Asimmetrica dovrà essere esercitata presso l'Intermediario che provvederà ad attribuire alle azioni per le quali essa sarà esercitata il codice ISIN IT0005423097, in quanto le azioni oggetto di esercizio dell'Opzione Asimmetrica dovranno restare vincolate e non potranno essere negoziate, né costituire oggetto di altri atti di disposizione fino alla data di efficacia della Scissione. A tale data le suddette azioni saranno rimesse nella libera disponibilità degli aventi diritto.

Si specifica, infine, che MPS eserciterà l'Opzione Asimmetrica sia con riferimento alle azioni proprie complessivamente detenute, sia con riferimento alle azioni MPS per le quali, da parte degli aventi diritto, sia stato esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita e che non siano state collocate presso azionisti o terzi nel corso della Procedura di Offerta, fermo restando che – limitatamente alle azioni MPS eventualmente non collocate ad esito della Procedura di Offerta – esse saranno soggette ad annullamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 6 e 7, del codice civile, con correlata riduzione del capitale sociale.

TRATTAMENTO DEI "RESTI"

L'applicazione del rapporto di cambio previsto nell'ambito della Scissione comporta in capo a ciascun socio di MPS (diverso dal MEF) che non abbia esercitato né il Diritto di Recesso, né il Diritto di Vendita, né l'Opzione Asimmetrica: (i) l'annullamento di una parte delle azioni MPS di cui sia titolare; e (ii) l'assegnazione di Azioni B AMCO (non quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) in numero proporzionale a quello di azioni MPS annullate a tale socio di MPS.

In ragione dei valori numerici sottostanti al rapporto di cambio, verrà a determinarsi in capo a qualsiasi socio di MPS che non sia titolare – alla data in cui verrà applicato il suddetto rapporto di cambio – di un numero di azioni MPS pari a 2.500 o ad un multiplo di 2.500, la formazione di "resti" con riferimento alle azioni MPS da annullare, alle Azioni B AMCO da assegnare, o ad entrambe.

Saranno pertanto applicati meccanismi di trattamento di "resti", che prevedranno: (i) l'arrotondamento per eccesso del numero di azioni MPS oggetto di annullamento nei confronti dell'azionista, con liquidazione in denaro della parte frazionaria annullata in eccesso e (ii) l'arrotondamento per difetto delle Azioni B AMCO oggetto di assegnazione all'azionista, con liquidazione in denaro della parte frazionaria non assegnata per difetto. A tal fine, MPS ha conferito apposito mandato ad Equita S.p.A.

Maggiori informazioni circa le modalità di trattamento dei resti, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei valori di liquidazione delle parti frazionarie, saranno comunicate con apposito comunicato stampa.